



REGIONE PUGLIA

Assessorato Ai LL. PP. Difesa Del Suolo Risorse Naturali;
Settore Lavori Pubblici

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Via Torpisanà, 120 - 72100 Brindisi
Tel. 0831-544635 - Fax 0831 587219

E-MAIL : e.dellisanti.urbanistica@regione.puglia.it



Brindisi, li

3 NOV. 2004

Prot. n. 3161-3162- 3163-3164-3165-3166/04

Pozzi n. 3438-3440/A-3440/B-3440/D-3440/E-3440/F



CONCESSIONE PER L'UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

VISTE le domande presentata in data **06/10/2004** della Ditta **ENEL PRODUZIONE SPA** per ottenere la Concessione a derivare ed utilizzare le acque sotterranee rinvenute dai **6** pozzi esistenti nei terreni di proprietà della Ditta **ENEL PRODUZIONE SPA**

sito nel Comune di	BRINDISI
in località	CERANO
foglio di mappa n.	171
Particelle n.	300 (W5),14 (W6A),194 (W2),273 (P17),372 (PS2),200-201 (PS1)
per uso	INDUSTRIALE

VISTO il progetto allegato all'istanza suddetta;

VISTA la relazione tecnico - economica;

VISTA la relazione idrogeologica;

VISTA la planimetria della zona interessata;

VISTE le risultanze della prova di portata;

VISTO che dalle analisi chimiche e batteriologiche delle acque rinvenute si rileva l'idoneità delle stesse all'uso irriguo anche in relazione alla loro salinità;

VISTA la stratigrafia;

VISTA la regolarità degli atti della compiuta istruttoria;

VISTO il Piano Regionale di Risanamento delle Acque approvato con la L.R. 24/1983;

VISTO il T.U. di leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775;

VISTA la Legge Regionale 05/05/1999 n. 18;

VISTA la Legge n. 36/94 e circolare Ministeriale n. 05/564 del 22/04/1997;

VISTA la Nota dell'Assessorato ai LL.PP. n. 50394 del 21/05/1997;

CONCEDE

alla Ditta **ENEL PRODUZIONE SPA**

residente in **CENTRALE TERMOELETTRICA CERANO - TUTURANO**

Codice Fiscale: **05617841001**

salvo i diritti di terzi a norma di legge, ad emungere le acque sotterranee, dai **6** pozzi esistenti nel terreno come appresso specificato:

Comune di **BRINDISI**
 Località **CERANO**
 foglio di mappa n. **171**
 particelle n. **300 (W5),14 (W6A),194 (W2),273 (P17),372 (PS2),200-201 (PS1)**
 per uso **INDUSTRIALE**

secondo le modalità del piano di massima per l'estrazione e la utilizzazione presentata a corredo della domanda di concessione di acque sotterranee ed alle seguenti condizioni:

- ART. -1)** La presente concessione è soggetta a revisione quinquennale e può essere sospesa, revocata o modificata nel caso che si verifichino incrementi della salinità totale, ovvero fenomeni di contaminazione o situazioni tali da recare pregiudizio all'equilibrio della falda e/o all'ambiente circostante, così come previsto dall'art. 7 della L.R. N. 18 del 05/05/1999, con l'avvertenza che, anche in avvenire, l'opera realizzata non deve dar luogo ad interferenze con i pozzi già autorizzati, riservandosi l'Amministrazione concedente di verificare ai sensi dell'art. 105 del R.D. 1775/1933, la compatibilità con il regime delle acque della falda e l'eventuale rotazione nell'uso delle acque.
- ART. -2)** La ditta titolare della presente concessione dovrà presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza della stessa (pena la revoca), istanza di rinnovo allegando alla stessa attestazione del versamento di **Euro 77,47 (Settantasette/47)** sul conto corrente n. 287706 intestato alla Regione Puglia, per spese di istruttoria, nonché certificazione delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte.
- ART. -3)** La portata complessiva di acqua massima emungibile non dovrà superare i limiti appresso indicati:

Pozzo	Foglio di mappa	Particella	Lt./sec.	Volume annuo
W5	171	300	15,00	300.000
W6A	171	14	15,00	300.000
W2	171	194	15,00	300.000
P17	171	273	13,00	300.000
PS2	171	372	13,00	300.000
PS1	171	200-201	13,00	300.000
TOTALE			84,00	1.800.000

- ART. -4)** In caso di rinvenimento anche in avvenire, di acque minerali o termali e di loro utilizzazione, la ditta interessata è dovuta a darne notizia all'Ufficio Minerario-Settore Industria- Regione Puglia - Bari, dovendosi in tal caso osservare le norme poste in essere con la L.R. 28/05/1975 n. 44 e successive modificazioni, in quanto non compete al proprietario del suolo il diritto di disporre di tali acque.
- ART. -5)** Nel caso si dovesse accertare che le opere di eduazione ed utilizzazione delle acque non rispondano ai fini cui sono destinate, che siano dannose al regime delle acque pubbliche, che si turbino interessi di carattere generale, che insorgano fenomeni di contaminazione, questo Ufficio ai sensi degli artt. 105 e 106 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e dell'articolo 7 della L.R. 05/05/1999 n. 18 comma 1°, potrà sospendere l'estrazione e utilizzazione delle acque, revocare le concessioni già accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico delle acque.

- ART. -6) All'uscita dalle apparecchiature di sollevamento e prima dell'immissione nelle tubazioni e canalizzazioni di distribuzione, dovrà essere installato, **entro 15 gg. dalla data della presente concessione (pena la revoca)**, sulla tubazione di mandata un idoneo misuratore volumetrico delle acque prelevate, **che sarà sigillato da funzionari di questo Ufficio**. Sarà cura del concessionario effettuare la lettura dei volumi derivati ogni tre mesi. Tali dati dovranno essere semestralmente comunicati a questo Ufficio, ed all'Ufficio compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico di Bari, giusta disposizione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12/07/1993 n.275.
- ART. -7) Il titolare della concessione si impegna a consentire l'accesso al fondo dei funzionari regionali incaricati del controllo e a mettere a disposizione degli stessi le attrezzature e il personale idoneo per effettuare le relative verifiche.
- ART. -8) Il titolare della concessione deve comunicare all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, l'eventuale passaggio di proprietà dei terreni su cui insiste il pozzo, citando gli estremi della concessione e dell'atto notarile di compravendita.
- ART. -9) Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico della ditta richiedente.
- ART. -10) E' fatto assoluto divieto alla Ditta autorizzata di cedere l'acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito, sotto la pena delle sanzioni di cui all' art. 101 del ripetuto T.U. 11.12.1933 n. 1775 (CHIUSURA DEL POZZO).-
- ART. -11) Per l'utilizzo delle acque che sono con la presente oggetto di concessione, e che sono state dichiarate pubbliche ai sensi della citata invocata norma contenuta all'art. 1 della legge 05/01/1994 n. 36, è dovuto il canone annuale anticipato da riscuotersi in forma extracontrattuale e quale riconoscimento di utenza/concessione, nella somma di **6.817,23**, determinato secondo quanto previsto dall'art.35 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, così come rideterminato ai sensi dell'art. 18 della legge 36/1994.
- ART. -12) L'Ufficio del Genio Civile si riserva di accertare, mediante sopralluogo, il rispetto delle precedenti prescrizioni e di quelle previste dall'art. 17 del R.D. 14/08/1920 n. 1285 e, in caso di inosservanza o di manomissione dei sigilli, adotterà le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge Regionale 18/99 (**sanzione amministrativa da Euro 516,46 a Euro 2.582, 28, compresa la chiusura del pozzo**).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Damiano Ermanno DELLI SANTI)

